

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 9 APRILE 1999

N. 38

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

PROVINCIA DI FOGGIA

Modifiche allo STATUTO PROVINCIALE pubblicato nel B.U. n. 139 suppl. del 17-7-1992.

Pag. 2106

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni di enti locali

PROVINCIA DI FOGGIA

Modifiche allo STATUTO PROVINCIALE pubblicato nel B.U. n. 139 suppl. del 17-7-1992.

PROVINCIA DI FOGGIA

STATUTO

TESTO APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO PROVINCIALE NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1998 CON DELIBERA N. 638.

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. La Provincia rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità provinciale e promuove lo sviluppo di tutti i cittadini comunque presenti sul suo territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro razza, dal loro sesso, dalle loro opinioni politiche e dalla loro fede religiosa, perseguendo gli obiettivi fondamentali dell'affermazione della persona, dei valori della democrazia, della pace e del progresso, e adoperandosi in ogni modo per favorire l'uguaglianza e la pari dignità di tutti i cittadini, nella prospettiva di una società interetnica e in grado di garantire pari opportunità a tutti i suoi componenti. A tal fine la Provincia promuove e garantisce la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali, delle associazioni e dei movimenti alla determinazione della politica e dei programmi provinciali.

2. La Provincia di Foggia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, memore dell'olocausto di sangue versato dai suoi cittadini per la pace, con i tragici bombardamenti sulla città di Foggia, insignita di medaglia d'oro al valore civile, e per la difesa della libertà, con le insurrezioni di Ascoli Satriano e di Serracapriola e l'eccidio di Cerignola nel 1943, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuove la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine, la Provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare della Capitanata una terra di pace.

**ART. 2
NATURA ISTITUZIONALE
E DENOMINAZIONE**

1. La Provincia di Foggia è ente locale autonomo intermedio tra i Comuni della provincia di Foggia e la Regione Puglia. Negli atti ufficiali assume la denominazione di "Provincia di Foggia" o di "Amministrazione della Provincia di Foggia".

2. Negli atti ufficiali, anche a rilevanza pubblica ed esterna, può assumere la denominazione di "Provincia di Capitanata" nel rispetto della propria identità storica territoriale.

3. Essa impronta la sua attività ai principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e a quelli della Carta Europea dell'Autonomia Locale.

**ART. 3
OBIETTIVI**

1. La Provincia opera per lo sviluppo del territorio della Capitanata, valorizzando la sua essenziale peculiarità di provincia-regione che, per la sua funzione naturale di cerniera tra il Nord e il Sud, per la sua estensione e la sua ricchezza territoriale, per la sua dotazione di risorse umane e naturali può svolgere una funzione avanzata nelle dinamiche di sviluppo che interessano l'area pugliese e meridionale.

2. A tal fine la Provincia:

- a) assume quali obiettivi prioritari della propria azione la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle attività produttive e il superamento degli squilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti nel suo territorio;
- b) sostiene e promuove lo sviluppo di attività ed iniziative culturali e sociali aventi come scopo la crescita civile e la valorizzazione del tempo libero dei cittadini, sostenendo le iniziative e gli interventi proposti dalle forze culturali operanti sul territorio;
- c) individua nella terza età un importante patrimonio di idee, di cultura e di esperienza che va tutelato e valorizzato attraverso l'adozione di opportuni strumenti ed iniziative, in collaborazione con gli organismi sindacali, istituzionali e culturali della terza età;
- d) favorisce ogni intervento diretto a prevenire e a combattere sul territorio l'insorgere di fenomeni di devianza e di emarginazione, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, alla tossicodipendenza, all'alcolismo e alle malattie loro correlate;
- e) concorre a garantire con gli altri enti il diritto alla salute e alla qualità della vita, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza del lavoro;
- f) concorre con la Regione e con i Comuni alla realizzazione di servizi sociali puntuali ed efficienti, con particolare riferimento ai problemi degli anziani, dei minori, dei disabili, degli invalidi e delle

fasce sociali a rischio per quanto riguarda i fenomeni di devianza e di emarginazione;

- g) promuove iniziative intese a favorire pari opportunità di accesso al lavoro e di integrazione sociale, economica e politica per le donne e gli uomini, favorendo una effettiva "pari opportunità" tra i due sessi e incoraggiando ogni iniziativa rivolta a superare i problemi della condizione femminile; partecipa attivamente alle associazioni di carattere nazionale; altresì promuove nella Giunta e negli organi collegiali della Provincia nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti la presenza di entrambi i sessi;
- h) promuove iniziative per una effettiva integrazione della Capitanata e delle sue comunità nelle strutture comunitarie dell'Europa, partecipando attivamente alle associazioni di carattere nazionale ed internazionale intese a salvaguardare e a sviluppare le autonomie locali, nonché a promuovere l'integrazione e la collaborazione degli enti locali, con le istituzioni di carattere sovranazionale;
- i) salvaguarda le identità culturali, tutela le minoranze linguistiche presenti sul territorio attraverso apposite iniziative e favorisce interventi per conservare e sviluppare vincoli di solidarietà fra le comunità delle proprie popolazioni emigrate e residenti all'estero e in altre Regioni d'Italia;
- l) incoraggia e sostiene lo sport dilettantistico individuando in esso un importante e fondamentale momento di aggregazione sociale e mettendo a disposizione degli Enti e delle Associazioni sportive dilettantistiche operanti in Capitanata le proprie strutture;
- m) promuove, favorisce e sostiene iniziative per l'occupazione giovanile.

3. Per il perseguimento dei predetti obiettivi, la Provincia adotta la programmazione democratica come metodo fondamentale della sua attività. Essa:

- a) partecipa con proprie iniziative all'attività di programmazione nazionale e regionale;
- b) definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori regionali, previa consultazione con le categorie di cittadini interessate;
- c) esegue le opere e gli interventi di propria competenza dopo la preventiva verifica della compatibilità ambientale;
- d) orienta il piano territoriale di coordinamento al fine generale della tutela dell'ambiente e della valorizzazione del territorio, inteso non solo come insieme di risorse fisiche, ma anche storiche, culturali e paesaggistiche;
- e) promuove e coordina la partecipazione degli Enti Locali, dei Sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione dei programmi di sviluppo regionale e provinciale;
- f) favorisce e promuove il coordinamento tra i programmi e le azioni amministrative delle altre realtà provinciali e regionali, per una migliore utiliz-

zazione delle risorse e per l'unitario superamento degli squilibri sociali ed economici della Regione Puglia e del Mezzogiorno.

CAPO II DIRITTI DI ACCESSO

ART. 4 PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA

La Provincia persegue sistematicamente la partecipazione dei cittadini e delle persone comunque residenti nel suo territorio alla propria attività di governo, ritenendola strumento irrinunciabile di affermazione della democrazia e dei valori della persona umana. A tal fine essa orienta la propria attività alla massima trasparenza, garantendo una costante e capillare pubblicizzazione dei propri programmi, delle proprie iniziative e dei propri atti, riconoscendo alla informazione un ruolo fondamentale per l'affermazione della democrazia, per la più articolata e diffusa partecipazione alle decisioni, per la massima funzionalità e fruibilità dei servizi resi alla comunità provinciale, per una integrale visibilità dell'agire amministrativo presso le popolazioni.

ART. 5 DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I cittadini singoli o associati, le persone comunque residenti nel territorio e i Comuni della Provincia possono presentare istanze, petizioni o proposte di deliberazioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi provinciali. Le istanze, le petizioni e le proposte devono recare la firma autenticata, le generalità del proponente o dei proponenti ed il loro domicilio e riguardare problemi di competenza, sia funzionale che territoriale, della Provincia di Capitanata.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione - per la quale farà fede il timbro d'arrivo e data - e previa istruttoria da parte degli uffici provinciali, esse saranno sottoposte all'esame dell'Organo dell'Amministrazione cui compete la materia oggetto dell'istanza, della petizione o della proposta.

3. Entro lo stesso termine, per le materie di competenza consiliare, l'istanza, la petizione o la proposta vengono sottoposte all'esame del Consiglio se sottoscritte da almeno 1.000 cittadini o avanzate da 3 Consigli Comunali o dalla competente Commissione Consiliare, se sottoscritte da un numero inferiore di cittadini o di Consigli Comunali.

4. L'organo interessato ha l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza, sulla petizione o sulla proposta dichiarandone preventivamente l'ammissibilità o l'inammissibilità sulla base dei criteri di cui al 1° comma del presente articolo. Quando la richiesta sia giudicata ammissibile, l'organo competente può rigettarla o accoglierla indicando, in questo caso, tempi e procedure

per l'adozione dei successivi atti necessari per l'attuazione degli interventi di cui all'istanza, petizione o proposta. Gli interventi predetti vanno comunque promossi entro un anno dalla data in cui l'istanza, petizione o proposta è stata presentata.

5. Le determinazioni dell'Organo competente sono comunicate ai proponenti direttamente.

ART. 6 RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEI CITTADINI

1. La partecipazione dei cittadini e delle persone comunque residenti nel territorio provinciale all'attività e alle scelte dell'Amministrazione viene garantita anche attraverso l'incoraggiamento e la valorizzazione delle libere forme associative.

2. La Provincia di Foggia prevede confronti con le suddette associazioni, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della comunità, stabilendo, con esse, programmi di comune intesa per il conseguimento degli obiettivi del presente Statuto.

3. A tale fine sono istituiti l'Albo e la Consulta della Società Civile. Di essi possono far parte tutti i Movimenti, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali o altri Enti derivanti da libere associazioni che siano legalmente costituiti (o, nel caso di associazioni sportive che siano riconosciute dalle rispettive Federazioni aderenti al CONI), abbiano sede sociale nel territorio provinciale, perseguano tra le loro finalità d'istituto il pubblico interesse e prevedano forme di elezione democratica dei propri organismi dirigenti.

4. La Consulta della Società Civile è composta da tre rappresentanti della Giunta Provinciale, dai rappresentanti del Consiglio Provinciale in ragione di uno per ciascun Gruppo Consiliare e dai Presidenti, o loro delegati, delle Associazioni o Movimenti iscritti all'Albo. Essa ha lo scopo di verificare i programmi e le scelte dell'Amministrazione con la società civile e promuovere e coordinare interventi, iniziative e programmi comuni.

5. Per perseguire gli scopi istituzionali sanciti dal presente Statuto, sono istituite le seguenti consulte tematiche: Consulta Provinciale per l'Ambiente, Consulta Provinciale sui Problemi dei Giovani, Consulta Provinciale per le Pari Opportunità tra i sessi, Consulta Provinciale per l'immigrazione, Consulta Provinciale per i problemi dei disabili e dei portatori di handicap, Consulta Provinciale per lo Sport, Consulta Provinciale per la Cultura, lo Spettacolo, le Arti Visive, Consulta Provinciale per i problemi della Terza Età. Sono chiamati a far parte delle anzidette consulte, con le modalità stabilite dal Regolamento i rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, movimenti o enti che operano nei settori di competenza, iscritti all'Albo della Società Civile e i rappresentanti degli Enti istituzionalmente preposti a tali settori. Sono istituite anche Consulte aventi carattere temporaneo.

ART. 7 CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Provinciale riconosce nella consultazione collettiva delle altre autonomie locali, delle categorie economiche e produttive nonché della collettività uno strumento essenziale di orientamento e di discussione democratica dei propri programmi.

2. La Consultazione collettiva viene attuata attraverso il "forum" con le seguenti modalità:

a) La Provincia sottopone ordinariamente il proprio bilancio di previsione alla consultazione con le Autonomie Locali e con le Categorie economiche, produttive e sociali mediante l'indizione di un "forum" annuale - da svolgersi almeno 15 giorni prima della discussione del bilancio nel Consiglio Provinciale - con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia, dei Presidenti delle Comunità Montane, dei Presidenti delle Aziende Speciali, dei Consorzi, e degli enti strumentali degli Enti Locali di Capitanata, delle Organizzazioni Sindacali, delle associazioni di categoria degli imprenditori industriali, agricoli, artigiani, commerciali e turistici, degli Enti Pubblici economici e dei Componenti della Consulta della Società Civile per la discussione delle linee di bilancio dell'Amministrazione.

b) La Provincia determina i propri indirizzi in materia di gestione del territorio e di sostegno e indirizzo all'economia mediante l'indizione di "forum" semestrali da svolgersi entro il 30 gennaio ed entro il 30 giugno - con la partecipazione dei medesimi soggetti di cui al precedente articolo. L'indizione dei predetti "forum" è disposta dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno e sovrintende al loro svolgimento.

3. Per migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministratori, in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono gli interessi collettivi e la tutela dei diritti dei cittadini, nonché per affrontare i comuni problemi, la Provincia consulta direttamente e collettivamente i cittadini attraverso "forum" diretti a conoscere gli orientamenti e i giudizi della pubblica opinione per questioni di interesse generale, sia riguardanti l'intero territorio provinciale, sia parte di esso.

4. I forum dei cittadini vengono promossi, per iniziativa del Presidente, sentita la Giunta, per iniziativa unanime di una Commissione Consiliare permanente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri Provinciali, o su richiesta di almeno 1.000 cittadini.

5. L'indizione di "forum di cittadini" è consentita per la realizzazione di opere di interesse provinciale che insistano su zone di particolare valore ambientale e paesaggistico.

ART. 8 REFERENDUM CONSULTIVI

1. Il Referendum su materie di esclusiva competen-

za della Provincia è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e le attività degli organi provinciali. Sono ammessi soltanto Referendum consultivi. Il Presidente indice Referendum Popolare consultivo, in base a deliberazione del Consiglio Provinciale con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati o quando lo richiedano almeno 10 Consigli Comunali della Provincia di Foggia, ovvero da un numero inferiore di Consigli Comunali, purché il numero dei cittadini rappresentati sia almeno del 40% della popolazione residente, ovvero ancora quando lo richiedano almeno 10.000 cittadini. Il Referendum deve riguardare atti generali di competenza del Consiglio con l'eccezione:

- a) dei regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio;
- b) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine e designazioni e/o delle relative revocche o declaratorie in decadenza;
- c) dei provvedimenti comunque concernenti rappresentanti o dipendenti della Provincia, delle Istituzioni e delle Aziende Speciali;
- d) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o emissioni di prestiti;
- e) degli atti relativi alle imposte e tasse, rette e tariffe;
- f) dei bilanci preventivi e consuntivi;
- g) degli atti e dei provvedimenti comunque inerenti a questioni di religioni, di razza o di sesso.

2. Quando il Referendum sia stato indetto, il Consiglio Provinciale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

3. Il Presidente indice Referendum Popolare consultivo deliberato dal Consiglio Provinciale quando sia stata depositata presso la Segreteria Generale una richiesta formulata da 10 Consigli Comunali della Provincia di Foggia ovvero, da un numero inferiore di Consigli Comunali purché il numero dei cittadini rappresentati, rappresenti almeno il 40% della popolazione residente, ovvero ancora da 10.000 cittadini.

4. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Presidente, della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il Referendum Consultivo. Il quesito deve essere accompagnato da una conseguente proposta di deliberazione sulla quale dovrà esprimersi il Consiglio Provinciale. Se prima dello svolgimento del Referendum i competenti Organi della Provincia abbiano deliberato, con la maggioranza dei 2/3 e per ragioni di urgenza sul medesimo oggetto, il Referendum è precluso, tuttavia la conferenza dei Capigruppo, può disporre in relazione all'oggetto della deliberazione, che il Referendum debba ugualmente svolgersi, eventualmente modificando d'ufficio la precedente formulazione del quesito.

5. L'indizione del Referendum Consultivo è consentita nel caso di proposta di passaggio di Comuni della Provincia di Foggia ad altra Provincia o ad altro Comune, di delimitazione di aree metropolitane che mu-

tino i confini della Provincia di Foggia, della locazione sul territorio della Provincia di Foggia di impianti per la produzione di energia, di impianti industriali che presentano un elevato rischio ambientale. In questi casi la Provincia conformerà il parere da rendere alle Istituzioni interessate all'esito referendario.

6. Le modalità di svolgimento dei Referendum consultivi sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 9 VALIDITÀ E VOTAZIONE DEI REFERENDUM

1. Il Referendum è valido se ha partecipato il 50%+1 degli aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Provinciale ne valuta con tempestività l'esito e comunica entro 90 giorni i risultati in apposita seduta. In mancanza l'esito del Referendum è esecutivo.

ART. 10 AZIONE POPOLARE

Ciascun elettore della provincia di Foggia può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia.

ART. 11 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti finali che concludono il procedimento dell'Amministrazione Provinciale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata disposizione del Presidente che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. I documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone sono consultabili solo dopo 70 anni dalla loro data, ai sensi della lettera b, art. 2 del DPR 30-9-1963, n. 1409.

ART. 12 DIRITTO DI ACCESSO, ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Tutti i cittadini singoli o associati, nonché le persone comunque residenti nel territorio provinciale, hanno il diritto di accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente per assumere tutte le informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione e possono richiederne copia. Le procedure per garantire il diritto di accesso sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 13 DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, è istituito il Difensore Civico col compito di vigilare sull'osser-

vanza dei criteri di trasparenza, partecipazione ed efficienza dell'attività amministrativa.

2. Egli provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni da essa dipendenti. Egli provvede altresì, di ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici di Amministrazioni Comunali le quali, per propria autonomia determinazione statutaria, abbiano espressamente previsto la possibilità di avvalersi del Difensore Civico istituito presso l'Amministrazione Provinciale.

3. Chiunque abbia pratiche in corso presso gli uffici di cui al comma 2, può richiedere l'intervento del Difensore Civico qualora le stesse non vengano risolte entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

4. La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore Civico, anche oralmente, nel qual caso essa verrà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

5. Il Difensore Civico, nel termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di 5 giorni, anche con la collaborazione del Dirigente Responsabile o di un suo delegato.

6. Il Difensore Civico ha la facoltà di ottenere dagli uffici di cui al comma 2, copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti le questioni trattate.

7. Ultimato l'esame di cui al 5° comma, il Difensore Civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente, al Presidente e al Segretario Generale.

8. Trascorso inutilmente tale termine, il difensore civico comunica immediatamente al Presidente, ai Capigruppo Consiliari e al Segretario Generale l'indempimento riscontrato.

9. Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

10. Al fine della trasmissione ai Consiglieri e della discussione nel Consiglio Provinciale il Difensore Civico invia al Presidente, ogni 6 mesi, una relazione dettagliata dell'attività svolta, corredata dai suggerimenti e osservazioni.

11. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale sulla base di una terna di candidati presentati direttamente dalle libere associazioni e movimenti dei cittadini facenti parte dell'albo di cui all'art. 6. L'elezione del Difensore civico ha luogo secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento.

12. Il Difensore Civico deve essere elettore di un Comune della Provincia e scelto fra i cittadini aventi i requisiti per la elezione alla carica di Consigliere Pro-

vinciale. Esso deve essere persona dotata di preparazione, esperienza, autonomia, probità e competenza giuridico-amministrativa, tali da garantire l'idoneità a svolgere i compiti assegnati al suo Ufficio.

13. Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico i parlamentari europei o nazionali, i titolari di cariche elettive in Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali o in loro enti strumentali o in circoscrizioni, i dirigenti di organizzazioni politiche, sindacali, di associazioni di categoria e chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato che costituisca oggetto di rapporti giuridici o finanziari con l'Amministrazione Provinciale.

14. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e non può essere riconfermato. Qualora alla scadenza dei 5 anni non sia stato eletto il successore, l'incarico viene prorogato fino all'insediamento del nuovo Difensore Civico.

15. Qualora nel corso del suo mandato, il Difensore Civico venga a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dai precedenti commi 12 e 13, cessa dal proprio mandato che viene conferito dal Consiglio Provinciale al candidato che aveva ottenuto il numero maggiore di voti, dopo quelli ottenuti dal candidato eletto. Il Difensore Civico che subentra dura in carica fino al termine del quinquennio.

16. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico, il Consiglio Provinciale a maggioranza di 4/5 può revocare il mandato, su mozione motivata. Il mandato viene revocato, con le stesse modalità, quando il Difensore Civico sia stato condannato con sentenza di primo grado per reati commessi nell'esercizio del suo mandato o comunque per reati contro la pubblica amministrazione.

17. Il Difensore Civico percepisce, per l'espletamento del suo mandato, lo stesso compenso previsto per la carica di Assessore Provinciale e lo stesso trattamento di missione.

18. Il Difensore Civico ha la sede presso il Palazzo Dogana. L'organico del suo ufficio sarà stabilito dal Consiglio Provinciale con apposita deliberazione. Il Difensore Civico dispone, altresì, del Servizio Informazione dell'Ente per la trasmissione di informazioni all'esterno.

CAPO III COMPITI

ART. 14 FUNZIONI

1. La Provincia svolge funzioni amministrative e attività di gestione, coordinamento e di programmazione riguardanti aree sovracomunali ovvero l'intero territorio provinciale nelle materie previste dall'ordinamento e dalle leggi nazionali e regionali.

2. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- m) funzioni assistenziali.

3. Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato o della Regione sono esercitate nell'ambito dei principi sanciti dallo Statuto e dai Regolamenti. Esse possono essere in ogni caso esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le necessarie risorse finanziarie.

ART. 15 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

2. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso l'accordo di programma e le altre forme previste dal presente Statuto.

ART. 16 COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

1. La Provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo le norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

2. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. La Provincia accerta la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

ART. 17 SERVIZI

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 14 del presente Statuto, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale, mediante le seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Per migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi gestiti dalla Provincia direttamente o secondo le modalità indicate nei comma precedenti, viene istituita la Conferenza Permanente dei Servizi Provinciali, che si riunisce ordinariamente una volta all'anno per analizzare lo stato dei servizi e formulare proposte per il miglioramento della loro efficienza ed efficacia.

3. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 18 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Provinciale.

2. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale.

3. Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le minoranze devono obbligatoriamente essere rappresentate nei Consigli di Amministrazione.

4. L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da appositi Statuti e Regolamenti adottati dal Consiglio Provinciale.

6. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai propri Regolamenti.

ART. 19 CONVENZIONI

1. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con i Comuni ed altre Province al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 20 CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, la Provincia costituisce con i Comuni ed altri Enti un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 17, in quanto compatibili.

2. La costituzione e il funzionamento dei Consorzi sono regolati dall'art. 25 della legge 8-6-1990, n. 142.

3. Tra la Provincia e gli stessi Comuni non può essere costituito più di un Consorzio.

ART. 21 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di cui la Provincia abbia competenza primaria o prevalente, e che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Amministrazioni Statali o altri soggetti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici, la Provincia si avvale ordinariamente di accordi di programma, promossi dal Presidente.

2. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Una volta ottenuto il consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, attraverso la sottoscrizione dell'accordo, il Presidente approva l'accordo con proprio decreto.

3. L'approvazione dell'accordo di programma com-

porta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 3 anni.

4. Il ricorso all'accordo di programma viene proposto dall'Amministrazione Provinciale anche per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di competenza regionale e statale in cui essa abbia interesse.

ART. 22 LE SOCIETÀ PER AZIONI

1. Per la realizzazione-gestione di opere pubbliche di rilevante importanza e consistenza che richiedono interventi finanziari elevati e organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Provinciale può promuovere la costituzione di società per azioni, costituite ai sensi dell'art. 12 della L. 498/92, con la partecipazione di pubblico e privato.

2. La costituzione della Società verrà effettuata secondo quanto previsto sia dall'art. 12 della citata legge n. 498 e sia dal D.P.R. 15 settembre 1996 n. 553 "Regolamento inerente norme sulla costituzione di società miste di servizi pubblici degli enti territoriali".

3. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica della Provincia nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale.

ART. 23 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DI AZIENDA, CONSORZIO O SOCIETÀ

Qualora la forma di gestione prescelta sia diversa da quella diretta il Presidente dell'Azienda o Consorzio o Società di servizi dovrà relazionare ogni anno al Consiglio Provinciale sui livelli di produttività, di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi erogati. Tale relazione dovrà far parte di quella previsionale, programmatica del Bilancio di previsione dell'Ente.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

ART. 24 TERRITORIO

1. La Provincia di Foggia comprende il territorio dei seguenti comuni:

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlintino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casavecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle S. Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monteleone di Puglia, Monte S. Angelo, Motta Montecorvino, Ortona, Orsara di Puglia, Ortanova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Pog-

gio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta S. Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, S. Agata di Puglia, S. Ferdinando di Puglia, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, S. Marco La Catola, S. Paolo di Civitate, S. Severo, S. Nicandro Garganico, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.

2. Essa ha per capoluogo e per sede amministrativa centrale la Città di Foggia.

ART. 25 GONFALONE

1. Il gonfalone della Provincia è un drappo azzurro di un metro per due, merlato con frangia dorata nella parte inferiore.

2. Esso è caricato al centro dallo stemma della Provincia, coronato dall'iscrizione centrata "Provincia di Foggia" e circondato, nella parte inferiore, da due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, legati alla base da un nastro celeste.

3. La partecipazione del Gonfalone della Provincia a manifestazioni e la sua esposizione, nonché l'esposizione della Bandiera nazionale nella sede della Provincia e nelle sedi dei Circondari sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 26 STEMMA

1. Lo Stemma della Provincia di Foggia è costituito da uno scudo a forma sannitica. Esso riporta l'Arcangelo Michele, che impugna una spada con la mano destra e con scudo sul braccio sinistro, nell'atto di schiacciare il serpente col piede sinistro, sul cielo d'azzurro, con monti e pianura entrambe al naturale.

2. Lo stemma è sovrastato da una corona, formata da un cerchio d'oro gemmato, colle cordature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ridecussati all'infuori.

ART. 27 ORGANI

Sono organi della Provincia il Consiglio Provinciale, la Giunta e il suo Presidente.

ART. 28 IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il suo scioglimento, il numero dei Consiglieri e la loro funzione sono regolati dalla legge.

3. La prima seduta del Consiglio Provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di

inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

4. Nella prima adunanza, dopo la convalida dei Consiglieri proclamati eletti, il Consiglio elegge il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Provinciale scelto tra i consiglieri provinciali, con esclusione del Presidente della Provincia.

5. Il Presidente della Provincia convoca e presiede la prima seduta del Consiglio Provinciale per la convalida degli eletti e fino alla elezione del Presidente, del Consiglio Provinciale. Il Regolamento detta norme per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Provinciale e fissa i suoi compiti e le sue funzioni.

6. La seduta prosegue poi sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Provinciale per la comunicazione della giunta e per l'approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 142/90 e delle modificazioni di cui all'art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

7. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni di cui è stata richiesta la discussione.

8. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improcrastinabili.

9. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 29 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ha competenze esclusive sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto dell'Ente e delle Aziende, i Regolamenti, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e le loro modifiche;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, i piani particolareggiati ed i piani di recupero.
- c) le convenzioni con i Comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della Provincia a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge. A rappresentare l'Amministrazione Provinciale negli organismi di cui sopra saranno - salvo i casi di incompatibilità o eventuali deroghe - i Consiglieri Provinciali.

ART. 30 SEDUTE - VOTAZIONI

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi concernenti persone, in cui è stabilita la seduta segreta.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia. Gli astenuti presenti in aula sono utili ai fini del mantenimento del quorum.

3. Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge non disponga modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Per le nomine espressamente riservate dalla legge al Consiglio Provinciale è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti; quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto l'anziano di età. Per tutte le cariche è richiesto il deposito di un curriculum.

5. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio corredata dai pareri dei dirigenti previsti dalla legge secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 85 della legge 127/97 deve essere depositata, nei modi previsti dal Regolamento.

6. I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti a cura del Segretario che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la riunione.

ART. 31 SCIOGLIMENTO

Il Consiglio viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni nei casi previsti dalla legge.

ART. 32 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Provinciali sono organizzati in Gruppi.

2. All'atto dell'insediamento del Consiglio Provinciale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in Gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli Consiglieri sono risultati eletti.

3. Il Consigliere sia che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, sia che intenda costituire con altri Consiglieri un Gruppo autonomo, sia che non intenda appartenere ad alcun Gruppo, deve darne espressa comunicazione al Presidente dell'Assemblea, nonché al Segretario Generale.

4. Possono essere costituiti Gruppi Consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un Consigliere eletto, a condizione che siano composti da almeno 2 Consiglieri.

5. I Gruppi hanno diritto all'assegnazione di una sede propria nonché ai mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni.

6. Copie degli atti e documenti relativi ai punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale sono trasmesse ai Gruppi.

7. Copia dell'ordine del giorno delle sedute della Giunta Provinciale è trasmesso ai Gruppi.

ART. 33 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Costituiti i Gruppi Consiliari ciascuno di essi elegge nel proprio seno un Capigruppo dandone, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto, comunicazione al Presidente dell'Assemblea, nonché al Segretario Generale. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capigruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.

2. Nel corso della prima riunione del Consiglio Provinciale, sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la Conferenza dei Capigruppo quale Commissione Consiliare permanente.

3. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.

4. La Conferenza dei Capigruppo ha il compito di programmare ed organizzare i lavori del Consiglio, di predisporre l'ordine del giorno sulla base delle richieste del Presidente della Provincia e della Giunta ovvero dei Consiglieri, nonché del Difensore Civico, delle Commissioni Consiliari e delle Consulte. Spetta alla

Conferenza dei Capigruppo di decidere, in sintonia con il Presidente del Consiglio Provinciale, l'ordine di trattazione delle diverse questioni. È fatta salva la convocazione da parte del Presidente del Consiglio Provinciale nei casi di urgenza.

5. La Conferenza dei Capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità; ove questa non si realizzi, provvede il Presidente sulla base dell'orientamento prevalente in termini di rappresentatività. In ogni caso è automaticamente all'ordine del giorno l'argomento proposto da uno o più Capigruppo che rappresentino più di 1/5 dei Consiglieri assegnati.

6. Le decisioni così assunte, che riguardino l'organizzazione dei lavori del Consiglio Provinciale e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti; decisioni alternative possono essere dal Consiglio Provinciale adottate a maggioranza, su richiesta di almeno un Gruppo Consiliare ovvero di un 1/5 dei Consiglieri assegnati.

ART. 34

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

Affari Generali

Bilancio e Patrimonio

Servizi Tecnici

Programmazione e ambiente

Attività produttive ed economiche, servizi

Attività sociali, culturali e Pubblica Istruzione

2. Il Regolamento definisce compiti, funzioni ed attribuzioni delle Commissioni Consiliari.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

ART. 35

CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera provincia senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse.

2. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o di supplenza, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza del consigliere sospeso si fa luogo alla surrogazione.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Provinciale. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni con separate deliberazioni, seguendo l'ordi-

ne di presentazione delle dimissioni quali risultano dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera B, numero 2 della legge 127/97.

5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo quanto previsto dal Regolamento.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici Provinciali e da quelli delle Aziende speciali, delle Istituzioni e dei Consorzi tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno inoltre il diritto di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli Uffici Provinciali e di ottenerne copia. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. Ai Consiglieri è attribuita l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni Consiliari.

8. Dette indennità sono attribuite con deliberazione consiliare e non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata, né con quelle di carica.

9. Ai Consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio per l'espletamento del mandato.

10. I Consiglieri, il Presidente della Provincia e i componenti della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

11. La rimozione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

ART. 36

PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA GIUNTA

1. I Consiglieri Provinciali, il Presidente della Provincia ed i Componenti della Giunta Provinciale sono tenuti a rendere pubblica la situazione patrimoniale propria e dei propri familiari, se questi vi consentano, durante lo svolgimento del loro mandato. A tal fine, entro tre mesi dalla nomina, essi depositano presso la Segreteria Generale:

- a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, l'esercizio di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratori o sindaco di società;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
- La dichiarazione sub a) deve estendersi anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono.

2. Entro un mese dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, i Consiglieri, il Presidente della Provincia ed i componenti della Giunta provinciale sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale, un'attestazione concernente le variazioni eventualmente intervenute nella situazione patrimoniale precedentemente presentata e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

3. Gli adempimenti di cui al comma precedente vanno ripetuti entro sei mesi dalla cessazione della carica.

4. Nel caso di inosservanza, il Consigliere viene diffidato. Qualora, nonostante la diffida, l'inadempimento persista, il Presidente ne dà notizia in Consiglio.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo saranno redatte su moduli predisposti dalla Segreteria Generale e saranno pubblicate annualmente, assieme alle situazioni patrimoniali.

ART. 37

PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il regolamento speciale disciplina la pubblicità delle spese elettorali dei candidati e delle liste.

2. In ogni caso i candidati e le liste che si presentano alle elezioni provinciali devono depositare presso la Segreteria generale della Provincia dichiarazioni preventive di spesa entro e non oltre tre giorni dal deposito delle liste e delle candidature e devono parimenti produrre il rendiconto delle spese per la campagna elettorale sostenuta, entro e non oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. A cura della Provincia le dichiarazioni preventive e i rendiconti sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio della Provincia e agli albi pretori di tutti i comuni ricadenti nella circoscrizione provinciale per i candidati alla presidenza della Provincia.

ART. 38

LA GIUNTA PROVINCIALE - NOMINA

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente e da un numero di otto assessori fra cui il Vice Presidente con funzioni vicarie.

2. Il Presidente della Provincia nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, tra cui un Vice-presidente, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, in caso di primo insediamento del Consiglio Provinciale.

3. Il Presidente può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. In caso di sostituzione parziale o totale dei componenti della Giunta il Presidente procede alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalità di cui al comma 2 e comunica la nuova Giunta alla prima adunanza utile del Consiglio Provinciale.

5. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.

6. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

8. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

ART. 39

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti. Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni adottate. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente. Alla seduta della Giunta possono partecipare, su invito del Presidente, i Revisori dei Conti.

2. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Amministrazione ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge.

3. Nell'ambito delle proprie competenze la Giunta:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei dirigenti;
- b) collabora con il Presidente della Provincia nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- d) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio;
- e) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La Giunta non può adottare in via d'urgenza deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'art. 29, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 40

GLI ASSESSORI

1. Gli Assessori hanno rilevanza collegiale sia all'interno che all'esterno dell'Ente.

2. La loro attività è promossa e coordinata dal Presidente. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino

nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio.

3. Gli Assessori forniscono ai dirigenti dell'Ente gli indirizzi programmatici per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo da sottoporre all'esame degli organi dell'Ente.

ART. 41 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno, coordina e programma l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico di governo e al conseguimento degli scopi dell'Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici e sovrintende all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate all'Ente.

3. Egli esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, indice i referendum provinciali, i "forum" previsti dall'art. 7 dello Statuto, promuove la conclusione di accordi di programma per l'esecuzione di opere, interventi e programmi di interventi di competenza esclusiva o prevalente della Provincia.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

6. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche. Il regolamento speciale disciplina l'oggetto in questione.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza e di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

ART. 42 DURATA IN CARICA - CESSAZIONE - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA - INDENNITÀ DI CARICA

1. Il Presidente e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente,

rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

4. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro produzione al Consiglio.

5. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta.

6. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.

7. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti del Presidente della Provincia.

9. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

10. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

11. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Presidente, dando comunicazione alla prima seduta utile del Consiglio.

12. Al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale e ai Componenti della Giunta si applicano con deliberazione consiliare le norme in materia di aspettativa, permessi ed indennità stabilite dalla legge.

CAPO V DELIBERAZIONI

ART. 43 DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio e la Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, esprimono le proprie determinazioni mediante deliberazioni adottate sulla base di proposte opportunamente istruite dai responsabili dei servizi e degli uffici provinciali.

2. L'iniziativa delle proposte spetta al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri nonché ai cittadini e ai Consigli comunali con i limiti e le modalità di cui all'art. 4.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica o contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

4. Nei casi previsti dalla legge e dal presente Statu-

to che richiedano l'adozione di atti formali monocratici da parte del Presidente, questi li adotta con decreto presidenziale, registrato in apposito registro.

**ART. 44
PUBBLICAZIONE**

Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio Provinciale per 15 giorni successivi.

**ART. 45
ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La legge ed il regolamento regolano le deliberazioni immediatamente esecutive.

**ART. 46
CONTROLLO SUGLI ATTI**

1. La legge ed il regolamento definiscono i termini e le modalità per i controlli di legittimità e di merito degli atti della Provincia.

**CAPO VI
UFFICI E PERSONALE**

**ART. 47
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE**

1. La Provincia assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare le economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, essa opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

3. I regolamenti speciali disciplinano l'organizzazione degli uffici e del personale.

**ART. 48
SEGRETARIO**

1. Il Segretario Generale della Provincia svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti.

2. Il Presidente della Provincia, qualora nomini il Direttore Generale, contestualmente al provvedimento di nomina disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Generale e il Direttore Generale.

3. Il Segretario Generale, nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario Generale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitigli dal Presidente della Provincia.

**ART. 49
ASSUNZIONI**

1. Il personale della Provincia è assunto secondo le modalità previste dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione potranno avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

**ART. 50
DIRIGENTI**

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai Dirigenti i quali attuano gli indirizzi approvati dal Consiglio Provinciale e dalla Giunta.

2. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Provinciale. In particolare:

- a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti ed atti generali di indirizzo;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o in base a questi delegati dal Presidente della Provincia.

3. Essi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e dei relativi risultati.

ART. 51 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La Provincia può ricorrere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, a collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regola la materia.

CAPO VII FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 52 FINANZA

La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

ART. 52 ENTRATE

1. Le entrate della Provincia sono costituite da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ART. 54 BILANCIO

1. La Provincia delibera annualmente il bilancio di previsione finanziaria redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dal successivo comma 6, non può presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico della Provincia e di

altre eventuali spese. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto del principio di veridicità e di attendibilità sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo in mancanza di altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo.

7. La Provincia assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'art. 6 della legge 142/90, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dal regolamento.

ART. 55 RENDICONTO

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto dell'organo di revisione.

3. Sono allegati al rendiconto:
la relazione della Giunta Provinciale;
la relazione dei Revisori dei Conti;
l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

ART. 56 DELIBERAZIONI A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

1. La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Nella stipulazione dei contratti la Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 57 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria del bilancio provinciale è effettuata dal Collegio dei Revisori composto da tre membri eletti dal Consiglio entro il mese di gennaio, con il voto limitato a due componenti.

2. I componenti del Collegio devono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Provinciale e non essere parenti né affini entro il quarto grado ai componenti la Giunta in carica.

Essi sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, il quale funge da Presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili una sola volta.

4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.

5. Il Collegio collabora, in conformità al regolamento, con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione, il Collegio esprime proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

8. La legge ed il regolamento definiscono le funzioni ed il funzionamento del Collegio dei Revisori, le incompatibilità e le ineleggibilità dei revisori nonché le cause di cessazione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 58

REVISIONE DELLO STATUTO

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto Provinciale appartiene a ciascun Consigliere Provinciale, alla Giunta, alle libere forme associative e ai cittadini, nonché alle persone comunque residenti sul territorio provinciale, secondo le modalità previste dallo stesso Statuto.

2. Le proposte di revisione dello Statuto vengono preventivamente esaminate dalla competente Commissione Consiliare, previa pubblicazione delle proposte stesse all'Albo Pretorio almeno 15 giorni prima. Qualora la proposta riguardi un settore di competenza di una delle Consulte, essa va portata all'esame congiunto della Consulta e della Commissione Consiliare.

3. Le proposte di revisione dello Statuto vengono discusse dal Consiglio Provinciale con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.

ART. 59

VERIFICA DELLO STATUTO

Entro un anno dall'entrata in vigore, il Presidente promuove una sessione del Consiglio Provinciale per

verificare l'attuazione dello Statuto. La sessione consiliare è preceduta dalla indizione di un "forum".

ART. 60

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Il Consiglio Provinciale provvede alla approvazione dei Regolamenti di attuazione previsti dallo Statuto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. I Regolamenti di attuazione devono essere preventivamente sottoposti alle procedure di consultazione previste dallo Statuto e, laddove necessario, alle Consulte di cui all'art. 6.

ART. 61

VIGENZA DEI REGOLAMENTI

1. Fino all'entrata in vigore dei suddetti Regolamenti si applica la disciplina vigente, in quanto compatibile.

2. Fatte salve le norme di legge, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Statuto.

ART. 62

DISCIPLINA DEI SERVIZI

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Provinciale, previo esame della competente commissione consiliare, della Conferenza di cui all'art. 17 e dopo la consultazione prevista dallo Statuto, procede a ri-organizzare i servizi provinciali, fatte salve le deliberazioni già assunte dal Consiglio Provinciale per la costituzione di Aziende Speciali.

2. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni, nominati dal Presidente della Provincia, possono essere revocati, informato il Consiglio Provinciale, qualora si ravvisino contrasti con gli indirizzi programmatici della Provincia o si riscontri una gestione non improntata a criteri di efficacia, efficienza e redditività.

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Natura istituzionale e denominazione
- Art. 3 - Obiettivi

CAPO II - DIRITTI DI ACCESSO

- Art. 4 - Partecipazione, Informazione e Trasparenza
- Art. 5 - Diritto di iniziativa
- Art. 6 - Rapporti con le libere forme associative dei cittadini
- Art. 7 - Consultazioni

- Art. 8 – Referendum consultivi
- Art. 9 – Validità e votazione dei referendum
- Art. 10 – Azione popolare
- Art. 11 – Pubblicità degli atti
- Art. 12 – Diritto di accesso, iter dei procedimenti
- Art. 13 – Difensore civico

CAPO III - COMPITI

- Art. 14 – Funzioni
- Art. 15 – Attività di coordinamento
- Art. 16 – Compiti di programmazione
- Art. 17 – Servizi
- Art. 18 – Aziende speciali ed istituzioni
- Art. 19 – Convenzioni
- Art. 20 – Consorzi
- Art. 21 – Accordi di programma
- Art. 22 – Le società per azioni
- Art. 23 – Relazione del Presidente di Azienda, Consorzio o società

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE

- Art. 24 – Territorio
- Art. 25 – Gonfalone
- Art. 26 – Stemma
- Art. 27 – Organi
- Art. 28 – Il Consiglio
- Art. 29 – Competenze del Consiglio
- Art. 30 – Sedute - Votazioni
- Art. 31 – Scioglimento
- Art. 32 – Gruppi Consiliari
- Art. 33 – Conferenza dei capigruppo
- Art. 34 – Commissioni consiliari
- Art. 35 – Consiglieri provinciali
- Art. 36 – Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, del Presidente della Provincia e della Giunta
- Art. 37 – Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 38 – La Giunta provinciale - Nomina

- Art. 39 – Funzionamento della Giunta
- Art. 40 – Gli Assessori
- Art. 41 – Presidente della Provincia
- Art. 42 – Durata in carica - Cessazione - Dimissioni del Presidente e della Giunta - Indennità di carica

CAPO V - DELIBERAZIONI

- Art. 43 – Deliberazioni
- Art. 44 – Pubblicazione
- Art. 45 – Esecutività delle deliberazioni
- Art. 46 – Controllo sugli atti

CAPO VI - UFFICI E PERSONALE

- Art. 47 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 48 – Segretario
- Art. 49 – Assunzioni
- Art. 50 – Dirigenti
- Art. 51 – Collaborazioni esterne

CAPO VII - FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 52 – Finanza
- Art. 52 – Entrate
- Art. 54 – Bilancio
- Art. 55 – Rendiconto
- Art. 56 – Deliberazioni a contrattare e relative procedure
- Art. 57 – Revisione economico-finanziaria

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 58 – Revisione dello statuto
- Art. 59 – Verifica dello statuto
- Art. 60 – Regolamenti di attuazione dello statuto
- Art. 61 – Vigenza dei regolamenti
- Art. 62 – Disciplina dei servizi

